



COMUNE DI CARPENEDOLO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.11.2012

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 5
Art. 1	Finalità	pag. 5
Art. 2	Oggetto e applicazione	pag. 5
Art. 3	Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze	pag. 5
Art. 4	Vigilanza	pag. 6
Art. 5	Definizioni	pag. 6
Art. 6	Divieto di uso di contrassegni, stemmi e gonfalone	pag. 7
TITOLO II	SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	pag. 7
Art. 7	Comportamenti vietati	pag. 7
Art. 8	Altre attività vietate	pag. 9
Art. 9	Comportamenti vietati in relazione all'attività di volantinaggio	pag. 10
Art. 10	Pulizia del suolo e dell'abitato	pag. 11
Art. 11	Rifiuti.	pag. 11
Art. 12	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag. 12
Art. 13	Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.	pag. 13
Art. 14	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili	pag. 13
Art. 15	Carichi e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri	pag. 13
Art. 16	Obblighi in caso di nevicata, abbondanti piogge e forte vento	pag. 14
Art. 17	Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico	pag. 15
Art. 18	Manutenzione delle facciate degli edifici	pag. 15
Art. 19	Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica	pag. 15
Art. 20	Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.	pag. 16
Art. 21	Insedimenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte	pag. 16
Art. 22	Divieti in aree verdi pubbliche	pag. 17
Art. 23	Disposizioni sul verde privato	pag. 17
TITOLO III	OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	pag. 18
Art. 24	Disposizioni generali	pag. 18
Art. 25	Occupazioni per attività	pag. 19
Art. 26	Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili	pag. 19
Art. 27	Occupazioni con elementi di arredo	pag. 19
Art. 28	Occupazione da parte di esercizi pubblici e attività commerciali	pag. 20

Art. 29	Limiti e divieti	pag. 20
Art. 30	Orario attività aperte al pubblico	pag. 21

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA pag. 21

Art. 31	Disposizioni generali	pag. 21
Art. 32	Spettacoli e trattenimenti	pag. 21
Art. 33	Abitazioni private	pag. 22
Art. 34	Strumenti musicali in abitazione privata	pag. 22
Art. 35	Dispositivi acustici antifurto	pag. 22
Art. 36	Lavoro notturno	pag. 23
Art. 37	Pubblicità fonica	pag. 23

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI pag. 24

Art. 38	Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali	pag. 24
Art. 39	Rapporti con i cani	pag. 25
Art. 40	Mantenimento dei cani	pag. 26
Art. 41	Rapporti con i gatti	pag. 27
Art. 42	Animali randagi	pag. 28
Art. 43	Protezione della fauna selvatica	pag. 28
Art. 44	Esposizione di animali	pag. 28
Art. 45	Spettacoli vietati	pag. 29
Art. 46	Circhi e spettacoli viaggianti	pag. 29
Art. 47	Premi vincita	pag. 29
Art. 48	Vendita di animali	pag. 29
Art. 49	Pratiche vietate	pag. 30
Art. 50	Trasporto di animali su mezzi pubblici	pag. 30
Art. 51	Animali liberi	pag. 31

TITOLO VI NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI pag. 31

Art. 52	Informazioni commerciali	pag. 31
Art. 53	Obbligo di vendita delle merci esposte	pag. 31
Art. 54	Disciplina dell'esposizione delle merci	pag. 31
Art. 55	Contrasto al commercio abusivo su area pubblica	pag. 32
Art. 56	Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comm. 6 del T.U. delle leggi di P.S.	pag. 32

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE pag. 32

Art. 57	Ulteriori sanzioni	pag. 32
Art. 58	Sanzioni accessorie	pag. 33
Art. 59	Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	pag. 33
Art. 60	Abrogazioni	pag. 34

Art. 61	Rinvio a norme sopravvenute	pag. 34
Art. 62	Aggiornamento sanzioni	pag. 34

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- occupazione di aree e spazi pubblici;
- tutela della quiete pubblica e privata;
- mantenimento protezione e tutela degli animali;
- esercizi pubblici.

Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai dirigenti responsabili dei settori individuati dalla Giunta comunale, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi o al servizio protocollo generale del Comune;

2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) soggetto richiedente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente;

Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente relativi alla sua persona, deve indicare:

la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica

richiedente, recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;

- b) l'oggetto della richiesta, che deve essere indicato in modo preciso, ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo;
- c) motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

Art. 4 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale, nonché a quello di altri specifici settori del Comune o di enti erogatori di pubblici servizi, o soggetti individuati dalla Giunta Comunale, che siano già in possesso dei requisiti dell'art. 138 del T.U. di pubblica sicurezza del R.D. n° 733/1931, con nomina di agenti accertatori a cui potrà essere affidata la vigilanza per la prevenzione e repressione dei reati concernenti le leggi e i regolamenti generali e locali in materia di protezione e conduzione degli animali, salvaguardia del patrimonio zootecnico, tutela ambientale, controllo del rispetto delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio, nonché di vigilanza ittica e di protezione civile;

2. Il personale di cui sopra può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, utile o necessaria, al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo;

2. Con il termine giardino/parco pubblico, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche, fontane, piccoli edifici e simili, destinato a svago e passeggio e in generale è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da cartelli, segnali od insegne;

3. Con il termine aiuola si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, anche destinata a coltivazione, di norma delimitata.

Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate, anche se questi derivano da fatti non direttamente voluti (incidenti, conseguenze di lavori ecc.); La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati *con vernici, uova, materiale organico, bombolette spray, schiume, ecc.*; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 75,00 a € 450,00;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 75,00 a € 450,00;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età (anni 12 o diversamente indicato da appositi cartelli); La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- h) collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili, se non autorizzati; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
- i) lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
- j) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- k) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- m) sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i cestini dei rifiuti o i contenitori della raccolta differenziata (carta, vetro ecc...) o usarli in modo improprio; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- q) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei cestini dei rifiuti o i contenitori della raccolta differenziata; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 500,00;
- r) far detonare petardi o altri simili apparecchi, su area pubblica, senza la prescritta autorizzazione; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;

- s) effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- t) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente o temporaneo, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati, previa richiesta, o nell'ambito di manifestazioni istituzionali; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- u) rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- v) consumare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari ed abbandonarli al di fuori dei cestini porta rifiuti; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- w) arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo ad uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà di volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario a bassa soglia, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 500,00.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del

fabbricato; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, vasi, fiori o altro quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- f) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00;
- g) bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 300,00;
- h) bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- i) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- l) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 Comportamenti vietati in relazione all'attività di volantinaggio.

1. A tutela del decoro del contesto urbano, nelle strade, nelle piazze, nei giardini e parchi comunali e in generale negli spazi pubblici o aperti al pubblico sono vietati il lancio e la distribuzione di volantini, manifestini, opuscoli o altro materiale simile;

2. I volantini, manifestini, opuscoli o altro materiale simile possono essere distribuiti solamente mediante consegna individuale a mano alle persone, previa autorizzazione e versamento dei tributi comunali se dovuti, o mediante diffusione con prelevamento spontaneo da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale con specifici provvedimenti;

3. È fatto divieto di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzate;

4. Altresì, è fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi dell'automezzo e altri tipi di veicoli;

5. E' vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;

7. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata nei modi disciplinati dal presente articolo, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati;

8. In materia sono fatti salvi ulteriori divieti o limitazioni previsti in disposizioni legislative o altri regolamenti vigenti.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 10 - Pulizia del suolo e dell'abitato

1. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti;

2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde, le banchine stradali ed in tutte le aree verdi;

3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati;

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata, salvo chi autorizzato dagli uffici competenti;

5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio di pulizia;

6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 11 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica i rifiuti solidi urbani devono essere preventivamente differenziati, secondo le indicazioni del gestore della raccolta, a cura del produttore;

2. I rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata, possono essere esposti sulla pubblica via solo nella tarda serata del giorno antecedente la raccolta ed è fatto obbligo di immetterli preventivamente in sacchetti trasparenti ben richiusi, secondo le indicazioni del gestore della raccolta, al fine di evitare qualsiasi dispersione

nell'ambiente. In caso di rottura dei sacchetti, il proprietario degli stessi è tenuto alla pulizia della zona interessata;

3. E' consentito il conferimento negli appositi contenitori (carta, vetro, ecc...) ubicati sul territorio comunale, e l'utente che conferisce i rifiuti consentiti deve assicurarsi che gli stessi non fuoriescano dagli stessi, dovendo altrimenti provvedere ad immetterli nel contenitore più vicino o conferirli direttamente presso la piazzola ecologica comunale; Qualora i contenitori di cui sopra siano colmi, non è consentito collocare i rifiuti in alcun modo all'esterno dei contenitori stessi;

4. Gli imballaggi, i rifiuti ingombranti e tutte le altre tipologie di rifiuti da differenziare, non possono essere abbandonati, il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto presso la piazzola ecologica comunale;

5. È vietato abbandonare le macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. Se tali rifiuti sono di modiche quantità e prodotti da privati possono essere conferiti presso la piazzola ecologica comunale secondo le indicazioni del gestore;

6. E' vietato depositare nei cestini porta rifiuti, rifiuti che siano ingombranti e non adatti per tali contenitori o che possano essere causa d'incendio;

7. E' vietato depositare nei contenitori della raccolta differenziata (carta, vetro ecc...) altri materiali non consentiti;

8. E' fatto divieto produrre esalazioni moleste derivanti dalla combustione di foglie, sterpi e qualsiasi altro rifiuto.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 12 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, evitare ristagni di acqua o impaludamenti che possano accentuare la formazione di zanzare, insetti e altro. Se necessario è fatto obbligo effettuare gli opportuni interventi di disinfestazione e derattizzazione;

2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza;

3. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 10 terzo comma;

4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti;

5. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 13 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nell'apposito regolamento del mercato settimanale. Le stesse modalità devono essere adottate anche per altri soggetti autorizzati a vario titolo ad occupare aree pubbliche.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 14 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili

1. I gestori di esercizi pubblici e commerciali che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata;

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento;

4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

Art. 15 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area interessata. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune con rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti;

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, così come previsto dal Codice della Strada.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 16 - Obblighi in caso di nevicate, abbondanti piogge e forte vento

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico;

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi;

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni;

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza, evitando l'eventuale accumulo di foglie tale da pregiudicare il normale deflusso delle acque meteoriche;

5. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua;

6. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di:

- a. segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
- b. in caso di gronde ostruite da nidi di volatili avvertire tempestivamente gli enti predisposti alla protezione animale;
- c. direzionare i finali dei pluviali in modo da non arrecare disagio ai pedoni;
- d. assicurarsi che gli apparati di ricezione audio-visiva siano ben saldi e non pericolanti;

7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 17 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci ed hanno comunque l'obbligo di essere sempre dotate del necessario per la pulizia delle deiezioni;

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, a non abbandonarvi residui di alcun genere e a prevenire l'insudiciamento del suolo pubblico anche mediante l'utilizzo, se necessario, di stuoie o teli; In caso di inadempienza, oltre alla sanzione sotto riportata, trova applicazione l'art. 10 terzo comma;

3. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente;

4. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso, appositamente indicate. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 18 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio;

2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi degli edifici amministrati una targa indicante la denominazione del condominio e il nome dell'amministratore ed il suo recapito telefonico. Tali indicazioni dovranno essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 19 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute od allagamenti;

2. L'installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini;

3. È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose;

4. In caso di mancato utilizzo di edifici, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso;

5. La Polizia Locale effettua, d'intesa con i funzionari dei settori comunali preposti (o di altro ente incaricato della gestione del patrimonio abitativo comunale) i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Provvede inoltre a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. La Polizia Locale, infine, dà corso ai provvedimenti di decadenza e di sgombero, adottati dai competenti organi, divenuti esecutivi. Chiunque impedisca l'accesso alla Polizia Locale per le azioni di cui sopra, è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Le violazioni del presente articolo, ad eccezione del comma 5, comportano la sanzione di € 300,00.

Art. 20 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 21 - Insedimenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento, anche sotto forma di accampamento o campeggio, su tutto il territorio comunale. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento;

2. Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

Art. 22 -. Divieti in aree verdi pubbliche

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 75,00 a € 450,00;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- c) circolare con veicoli sulle aiuole, siti erbosi ed altre aree non specificatamente destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita indicazione;
- f) nei parchi e nei giardini pubblici recintati è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore, salvo autorizzati;
- g) permanere o introdursi all'interno dei parchi pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato; La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 200,00;

Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi;

2. La giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Le violazioni del presente articolo, eccetto le lett. a) e g), comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00.

Art. 23 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami. Tale regolarizzazione deve essere effettuata al fine da evitare ogni situazione compromettente la visibilità della segnaletica stradale, della circolazione o dell'illuminazione pubblica;

2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione ed oscurare la visibilità della segnaletica stradale e dell'illuminazione pubblica;

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie e le foglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale ed a mantenere i passaggi anche pedonali ordinati e puliti; evitare che le foglie o altro materiale vegetale proveniente dalla privata proprietà ostruisca le caditoie stradali in modo tale da impedire il regolare scolo delle acque;

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale;
5. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti;
6. I lavori di giardinaggio causa di rumori (*taglio erba, rami, legna da ardere, ecc.*), devono rispettare i seguenti orari:
- giorni feriali dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00;
 - giorni festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00;
7. Lo spandimento dei liquami e dei letami deve avvenire nei periodi indicati dalla Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura e devono essere interrati nell'arco delle 24 ore.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

TITOLO III

OCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 24 - Disposizioni generali

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione;
2. Analogamente per le aree private sulle quali risulta costituita servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per i canali, rii, e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 e dai successivi articoli della sezione seconda del presente titolo le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P., nonché nei singoli regolamenti per materia;
4. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio è soggetta alla disciplina dettata da apposito regolamento;
5. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 25 - Occupazioni per attività

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per l'esecuzione di lavori di modesta entità da parte di quanti esercitano attività in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa, che deve essere coerente con la regolamentazione della circolazione e della sosta nella via;

2. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per gli scopi di cui al primo comma, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia;

3. La concessione di cui al primo comma è valida solo per le ore di apertura dell'attività;

4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere applicata la sanzione accessoria della revoca della concessione rilasciata.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 26 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, deve essere preventivamente autorizzata con indicazione del luogo e del periodo di occupazione;

2. Parimenti deve essere preventivamente autorizzata l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili;

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 27 - Occupazioni con elementi di arredo

1. I proprietari di locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi;

2. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata dal regolamento edilizio e della Pubblicità;

3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini;

4. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 28 – Occupazione, da parte di esercizi pubblici e attività commerciali e similari, di aree pubbliche

1. Ai titolari di esercizi pubblici i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica;

2. In particolari circostanze può essere concessa l'occupazione di spazi, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 29 – Limiti e divieti

1. Le occupazioni di cui sopra sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:

le strutture fisse utilizzate devono avere caratteristiche preventivamente approvate dal dirigente responsabile del settore competente in materia e devono essere sempre correttamente mantenute, anche eliminando eventuali iscrizioni apposte;

2. E' vietato:

- a. esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- b. allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
- c. danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- d. collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al pubblico;
- e. accatastare prodotti od altro in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 30 - Orario attività aperte al pubblico

1. Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi delle vigenti normative.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 31 - Disposizioni generali

1. Chiunque effettui attività anche in civile abitazione, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini;

2. Il dirigente responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori adotta quanto previsto dal vigente piano di zonizzazione acustica;

3. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 32 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari di licenze per l'esercizio di attività pubblica devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno nei limiti previsti dalle vigenti normative, dal vigente piano di zonizzazione e da quanto contenuto nelle singole autorizzazioni;

2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;

4. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti nel vigente piano di zonizzazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

Art. 33 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti;

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 23;

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini;

4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 07:30 e dopo le ore 20:00 nei giorni feriali e prima delle ore 10:00, fra le ore 12:00 e le ore 15:00 e dopo le ore 20:00 nei giorni festivi;

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 34 - Strumenti musicali in abitazione privata

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini;

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 21:00 alle ore 09:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 35 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle

disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente;

2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 36 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21:00 e le ore 07:30;

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21:00 e le ore 07:30 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 37 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, ospedali, istituti di cura, case di riposo e plessi scolastici;

2. La pubblicità fonica è consentita solo previa autorizzazione, con orari da definirsi in ogni singolo procedimento autorizzatorio;

3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge;

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n.130;

5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 38 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 33/2009, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip;
2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro quarantacinque giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale;
3. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio;
4. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene;
5. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso;
6. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e l'idoneità delle attrezzature eliminando immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione;
7. Il proprietario o il detentore deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato;
8. Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, tre volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa;

9. E' vietato abbandonare animali, fatta salva la liberazione in ambienti adatti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altro Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti;

10. Il proprietario o il custode di animali deve provvedere ad attuare tutte le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare disturbo al vicinato provocato da rumore e/o odori;

11. Per gli animali da cortile si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 2° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00;

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300,00.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

Art. 39 – Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale;

2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio uguale o superiore a quanto indicato nell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 2/2008 (allegato B), di attuazione della L.R. 16/2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione", sostituita dalla L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", per ogni animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale:

Capienza prevista	DIMENSIONI MINIME DEI BOX			Tot. Mq
	Taglia dei cani	Parte chiusa in mq	Parte scoperta in mq	
1 cane	piccola (fino a 10 Kg)	1.0	2.0 (*)	3.0
	media (da 11 a 30 kg)	1.5	2.5 (*)	4.0
	grossa (oltre 30 Kg)	2.0	3.0 (*)	5.0
Per ogni cane in più	(*) superficie utile sino a 3 cani			
	piccola	0.8	1.5 (*)	2.3
	media	1.0	2.0 (*)	3.0
	grossa	1.5	2.5 (*)	4.0

(*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4

- Si riportano di seguito alcuni esempi:

Superficie minima per **3 cani di taglia piccola**: parte chiusa mq $1.0+0.8+0.8= 2.6$ mq
parte scoperta mq 2.0

Superficie minima per **5 cani di taglia media**: parte chiusa mq $1.5+ (1 \times 4) = 5.5$ mq
parte scoperta mq $2.5+2.0+2.0= 6.5$ mq

Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di almeno 5 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo posto ad almeno 2 m. di altezza e della lunghezza di almeno 5 metri;

3. I cani legati devono potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso;

4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato;

5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo coperto con pavimento sollevato o isolato da terra chiuso per almeno tre lati oltre il tetto e deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale;

6. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica;

7. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

Art. 40 - Mantenimento dei cani

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

3. La detenzione di cani nello stesso luogo, non a scopo di lucro, in modo singolo o associato, a condizione che il proprietario abbia in uso i locali o gli spazi stessi, fatte salve le disposizioni di leggi e regolamenti specifici, non è soggetta ad autorizzazione per un numero uguale o inferiore a dieci (Regolamento Regionale 5 maggio 2008 n. 2);

4. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia media o grande o mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00;

5. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano: dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono

essere custoditi in modo da non recare danno alle persone; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo;

10. Ove sia detenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

11. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 16/2006 e Regolamento attuativo 2/2008 e al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative;

12. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00;

13. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo; Le violazioni del presente comma comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00;

14. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di adeguate aree di sgambamento per i cani, da usare con regolarità.

Art. 41 – Rapporti con i gatti

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie;

2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli;

3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00.

Art. 42 - Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie e dalle Leggi in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciuti.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00.

Art. 43 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale;

2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi;

3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola;

4. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00.

Art. 44 - Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

a) i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;

b) gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;

c) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili;

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00.

Art.45 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n.473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico;
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili;
3. E' vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

Art.46 - Circhi e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti il benessere e la tutela degli animali previste dalla vigente normativa, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività circense con utilizzo di animali saranno rilasciate esclusivamente nel rispetto dei parametri Cites.

Art.47 - Premi vincita

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

Art. 48 - Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi;
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore;
3. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi, quando questo crea disagio e sofferenza all'animale stesso;

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 49- Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
 - d. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
 - h. colorare o vendere animali colorati artificialmente;
 - i. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bauli posteriori delle auto che non abbiano l'apertura superiore;
 - j. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - k. condurre animali a guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore;
 - l. procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
 - m. lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 a € 450,00.

Art. 50 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art. 51 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.52 – Informazioni commerciali

1. Nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, compresi phone-center, internet point e attività assimilabili, tutte le informazioni esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 a € 150,00.

Art. 53 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato;

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art.54 - Disciplina dell'esposizione delle merci

1. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alle persone o sia contraria alla pubblica decenza ed al decoro pubblico, ivi comprese pubblicazioni a carattere erotico;

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art.55 - Contrasto al commercio abusivo su area pubblica

1. E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale;

2. E' vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, o analoghi contenitori e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna di detta merce. Si applica la legislazione regionale sul commercio.

Art. 56 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. e relativi decreti attuativi, il divieto di utilizzo da parte di minori di anni 18 degli apparecchi di cui al comma 6 del succitato articolo deve essere reso noto dal gestore dell'esercizio presso cui sono installati mediante l'esposizione di idonei avvisi, ben visibili al pubblico.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.57 – Ulteriori sanzioni

1. Il procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo del presente regolamento, è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;

2. in caso di più violazioni, la sanzione andrà applicata nella misura massima.

3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzativi previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 150,00; alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzativi di competenza del Comune;

4. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzativo a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatto salvo le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 450,00;
5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzativo, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 50,00;
6. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida di cui all'art. 59 o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00;
7. Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n.689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 è possibile procedere all'applicazione dell'istituto del sequestro amministrativo. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00 a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art.13 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art.58 – Sanzioni accessorie

1. Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzativo di competenza del Comune;
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzativo è stato sospeso o revocato;
3. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa indole, il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può, tenuto conto della gravità delle violazioni sospendere il titolo autorizzativo per un massimo di giorni 60, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
4. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzativo.

Art.59 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel

verbale di accertamento. Se la rimozione o il ripristino non sono immediatamente attuabili l'organo accertatore provvederà a diffida ad eseguirli entro 30 giorni;

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione di cui all'art. 57 comma 6. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 60 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 6 del 22/02/1963 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 61 - Rinvio a norme sopravvenute

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o contrattuali;

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 62 Aggiornamento sanzioni

La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.